

Intervento Consigliere CSM Avv. Antonio Leone

Com'è noto, l'art. 106, comma secondo, Cost. prevede espressamente la partecipazione alla funzione giurisdizionale di magistrati onorari, stabilendo, testualmente, che *“la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”*.

Tale indicazione si contrappone e affianca a quella indicata nel primo comma della norma costituzionale, secondo la quale *“le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”*.

L'applicazione dell'art. 106 Cost., pertanto, determina, nell'ambito dell'organizzazione della magistratura, una articolazione attraverso due strutture: da un lato, la magistratura professionale, scelta secondo criteri di capacità tecnico-professionale, attraverso lo strumento del concorso e, dall'altro, con una modalità di immissione di carattere accessorio, la magistratura non professionale od onoraria.

L'appartenenza funzionale di detti magistrati all'ordine giudiziario, dunque, ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere ma non impedisce al legislatore di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali

presupposti gli stessi debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate.

Il legislatore ordinario, poi, nel contesto della riforma ordinamentale del giudice unico, attuata con la legge n. 51 del 1998, ha regolato le attribuzioni e le competenze dei giudici onorari di tribunale, introducendo il nuovo art. 43 bis dell'ordinamento giudiziario che detta le "Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario."

Il CSM, sin dalle prime interpretazioni successive all'entrata in vigore della normativa (richiamo in tal senso la risoluzione del 20 aprile 2000), aveva ritenuto che, ferma la possibilità di utilizzare i giudici onorari in funzione collaborativa per le attività per le quali non era previsto lo svolgimento di udienze, ove l'assegnazione di compiti si traducesse anche nello svolgimento di udienze, i GOT potessero essere utilizzati solo come supplenti per ruoli monocratici di magistrati assenti ovvero – sempreché non fosse possibile provvedere altrimenti, ad esempio facendo ricorso al magistrato distrettuale - in relazione a posti vacanti.

La supplenza per i collegi, invece, era consentita solo in via eccezionale, quale *extrema ratio*.

Anche rispetto a tale compito di supplenza, poi, la possibilità di utilizzo dei giudici onorari restava limitata agli affari già di competenza dell'allora pretore, con esclusione, per il civile, delle

materie del lavoro, della famiglia, del societario e del fallimentare e, per il penale, dei procedimenti di competenza del GUP ovvero relativi a reati puniti con una pena superiore ai quattro anni di reclusione.

Con la circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2004-2005, la disciplina consiliare si era orientata verso una linea che, tenendo conto di una prospettiva di funzionalità degli uffici, aveva parzialmente spostato il momento centrale dalla funzione collaborativa dei giudici onorari ad altri aspetti.

Venne consentita, infatti l'utilizzazione dei giudici onorari per la trattazione, con un proprio ruolo, di alcune tipologie di materie (esecuzione mobiliari; affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici; assunzione di prove delegate; cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme; la materia del condominio; gli affari penali già della Pretura ancora pendenti, semprechè si trattasse di procedimenti ricompresi tra quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.)

Le novità, sotto questo profilo, si ponevano sotto un duplice profilo. In primo luogo, veniva in rilievo la possibilità di attribuire ai giudici onorari un proprio autonomo ruolo (da determinare secondo criteri oggettivi e predeterminati).

In secondo luogo, assumeva importanza l'ampliamento dell'ambito delle competenze attribuibili rispetto al passato, che venivano estese alla materia delle cause di locazione (con i limiti oggettivi sopra indicati) e del condominio.

Questa scelta venne giustificata per la prima ipotesi in relazione alla specifica tipologia delle cause e alla natura del relativo contenzioso e, per la seconda, alla luce di indicazioni contenute in alcuni progetti di riforma all'epoca oggetto di discussione parlamentare.

La possibilità di indicare i giudici onorari come supplenti non fu oggetto, invece, di significative innovazioni, fatta salva l'introduzione del divieto assoluto, senza eccezioni, dell'utilizzazione dei GOT nei collegi.

Restava invece possibile l'utilizzazione - in via di estremo subordine e, comunque, previo esperimento di tutti gli altri istituti previsti dall'ordinamento - dei GOT per la sostituzione nelle funzioni monocratiche nel caso di assenze o vacanze nell'ufficio perduranti.

In seguito, con delibera del 16 luglio 2008, il Consiglio ha ulteriormente approfondito l'elaborazione della disciplina relativa all'utilizzazione dei GOT e ha fornito una nuova, più articolata, regolamentazione con la circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011. approvata dall'assemblea plenaria il successivo giorno 17 luglio 2008.

Con il primo atto, in particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura - dopo aver riaffermato i divieti di destinazione dei magistrati onorari alle funzioni collegiali e di assegnazione di ruoli autonomi (prima consentiti nei limiti sopra indicati ma integralmente vietati con l'approvazione della circolare per il triennio 2009-2011), nonché, nel penale, ai processi celebrati con il rito direttissimo e, in materia civile, ai procedimenti cautelari e possessori ante causam – ha ampliato la nozione di impedimento.

In particolare, si è affermato che “la nozione di impedimento potrebbe configurarsi anche in modo più ampio, ossia in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro. Nelle situazioni suddette ben può parlarsi di un impedimento contingente che può essere fronteggiato con l'utilizzazione di un GOT cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare”.

La successiva circolare per la formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011 ha quindi ripreso e consolidato la nozione estesa di

impedimento, prevedendo, in via generale, la possibilità di destinare “i giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, presso la sede centrale o la sezione distaccata, nei casi di assenza o impedimento del magistrato, come compiutamente delineati nella Risoluzione del 16 luglio 2008, *per la trattazione dei processi con riti monocratici*”, fatti salvi i limiti per materia specificamente individuati e cioè:

1) per il settore civile: procedimenti cautelari e possessori; in materia di lavoro e previdenza; in materia societaria e fallimentare; in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare; in materia di immigrazione; gli affari devoluti alle sezioni stralcio; gli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale;

2) per il settore penale: i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp; i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni; i procedimenti pendenti nella fase comportante l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare; i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

Diversa disciplina veniva dettata con riguardo alle ipotesi di *assenze o vacanze perduranti*, in relazione alle quali la circolare per il triennio

2009-2011 poneva dei più severi limiti rispetto al passato, consentendo l'utilizzazione dei giudici onorari soltanto in caso di impossibilità di ricorrere all'utilizzazione dei magistrati distrettuali ovvero alla sostituzione mediante tabelle infradistrettuali ed esclusivamente nelle materie corrispondenti a quelle per le quali in precedenza era consentita la supplenza, ossia le esecuzioni mobiliari, gli affari civili e penali ex Pretura pendenti, prove delegate, determinazione equo canone e condominio.

La possibilità di utilizzazione dei giudici onorari in questa ipotesi, in ogni caso, era subordinata alla condizione che essa fosse realizzata con una turnazione dei GOT in servizio, senza assegnazione del relativo ruolo.

I correttivi previsti dalla circolare per assicurare la funzionalità del sistema e per garantire il principio di precostituzione del giudice erano due:

- da un lato, si consentiva la possibilità della supplenza in relazione alla nozione estesa di impedimento in quanto suffragata “da idonee soluzioni organizzative” che assicurassero “effettivi meccanismi di coordinamento da parte del presidente della sezione” a cui i giudici onorari erano assegnati, “al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali”;
- dall'altro, si prevedeva che, salvi i limiti di legge e di circolare, nelle proposte, in ogni caso, dovevano “essere specificati i criteri oggettivi

e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali”.

Sennonché, nell'utilizzo concreto dei GOT emersero alcune criticità, evidenziate dai dirigenti di molti uffici giudiziari – peraltro promotori di soluzioni innovative - nelle risposte ad apposito questionario inoltrato dal Consiglio prima della redazione della circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, mi riferisco:

- 1) assenza di un giudice togato con funzioni di referente per i giudici onorari (con gestione sostanzialmente delegata alla cancelleria per le convocazioni *ad horas* per le supplenze dei giudici impediti);
- 2) carattere indistinto delle cause chiamate nelle udienze delegate ai GOT (senza alcuna differenziazione tra quelle consentite a normativa vigente);
- 3) mancata responsabilizzazione dei GOT;
- 4) difficoltà di utilizzare i GOT in funzione collaborativa, alla luce del sistema di retribuzione previsto dalla legge, legato alla celebrazione dell'udienza;
- 5) imposizione di limiti di materia all'impiego dei GOT non previsti dalla normativa primaria;
- 6) inefficienza del sistema della “rotazione” della destinazione dei GOT su ruolo vacante, in conseguenza del divieto di assegnazione di un ruolo autonomo;

7) impossibilità di utilizzazione dei GOT nei collegi.

A fronte delle numerose segnalazioni, il Consiglio si è quindi fatto carico della necessità di dare risposte adeguate alle sollecitazioni provenienti dagli uffici giudiziari in tema di impiego della magistratura onoraria, modificando radicalmente la normativa secondaria contenuta nella circolare tabelle e dettando una disciplina per il triennio 2012/2014 che, per un verso, ha segnato un ritorno a passate esperienze, per altro verso ha tracciato un percorso innovativo.

Si è previsto, innanzitutto che i giudici onorari di tribunali potessero essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate in materia (e così raccogliendo le sollecitazioni in tal senso provenute da gran parte dei Tribunali).

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, è stato inoltre ampliato il novero delle materie che potevano e possono essere devolute ai g.o.t., risultando loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto:

a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

b) per il settore penale, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni GIP/GUP nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Fermi tali limiti di materia, dunque, secondo la circolare tabelle per il triennio 2012/2014 l'utilizzazione dei g.o.t. poteva essere modulata secondo tre diverse modalità:

- affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo gestito con l'ausilio del g.o.t., assegnatario, nel settore civile, con preferenza dei tentativi di conciliazione e dei procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, c.p.c., oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale dei procedimenti speciali o dei dibattimenti individuati all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., dal giudice togato;
- assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale;
- supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazione introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.

Inoltre, al fine di garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione, nonché la necessaria vigilanza sui giudici onorari, è stata introdotta la figura del "giudice

coordinatore e referente dei g.o.t.”, normalmente coincidente con il presidente di sezione, in caso di assegnazione ai giudici onorari di un ruolo.

In linea di continuità con la circolare da ultimo richiamata, anche la successiva circolare tabelle 2014/2016 ha previsto che l'impiego dei giudici onorari potesse avvenire secondo i seguenti modelli organizzativi:

- ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti. Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo;

- in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT, fermi i limiti già indicati sopra, può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie: a) per il settore civile: - societaria e fallimentare; - proprietà intellettuale ed industriale;

- b) per il settore penale: - i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

- fermi quindi tutti i limiti di materia come evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi (ma non più di uno per collegio) ed anche nel caso di impedimento secondo l'accezione ampia elaborata dal Consiglio.

Sullo specifico tema del modello dell'affiancamento, mantenuto anche nella nuova circolare sulle tabelle per il triennio 2017-2019, ritengo opportuno rammentare che il CSM, con **Risoluzione del 25 gennaio 2012, (Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale)**, ha fissato alcuni principi di **carattere generale**.

Segnatamente il CSM ha chiarito che ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti, così ribadendo l'imposizione dell'obbligo in capo al Dirigente dell'ufficio di individuare previamente, nel progetto tabellare, le categorie di procedimenti la cui trattazione può essere affidata al giudice onorario in affiancamento.

Ha poi ulteriormente chiarito che il tratto distintivo del modello in esame è quello che impone di affidare, al giudice togato affiancato, un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui è già titolare in forza della posizione tabellare occupata.

Ha ritenuto, inoltre, di fornire alcune linee guida interpretative sullo specifico tema.

In particolare, sul tema della scelta dei giudici togati cui affiancare un GOT, nella menzionata risoluzione si è precisato:

- che è sempre necessario procedere ad apposito interpello all'interno delle singole sezioni – o, in mancanza, tra tutti i giudici

dell'ufficio che esercitino funzioni compatibili con quelle che è possibile affidare ai GOT - per l'acquisizione delle disponibilità;

- che nel caso in cui queste ultime superino il numero dei GOT in servizio, si può procedere in un duplice modo: il Presidente di sezione o il coordinatore della stessa – oppure ancora, in mancanza di sezioni, il Presidente del Tribunale - potrà scegliere i magistrati affidatari del ruolo aggiuntivo facendo applicazione di criteri valutativi delle attitudini che saranno stati preventivamente fissati nel progetto tabellare; in caso di parità di attitudini, saranno preferiti i magistrati con maggiore anzianità di servizio e, in ulteriore subordine, quelli più anziani nel ruolo della magistratura. Ulteriore modalità operativa potrà essere quella di prevedere che ogni GOT sia affiancato a due o più giudici togati, secondo il numero delle disponibilità registrate, ovviamente operando, in senso riduttivo, sull'entità del ruolo aggiuntivo da assegnare a ciascun giudice professionale.

Sulle modalità di abbinamento tra giudice togato e giudice onorario, ha evidenziato:

- che una modalità operativa potrà essere quella basata sul criterio dell'ordine inverso di anzianità, nel senso che al giudice togato più anziano nel ruolo della magistratura dovrà essere affiancato il GOT meno anziano in base al decreto di nomina.

Sulle modalità di formazione dei ruoli aggiuntivi, l'organo di autogoverno ha chiarito che:

- la determinazione di tali criteri di formazione dei ruoli aggiuntivi, in coerenza con le previsioni tabellari relative ai criteri *oggettivi e predeterminati* di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari è ovviamente rimessa al potere organizzativo del Dirigente (a titolo esemplificativo, può essere utilizzato, per il settore civile, il criterio delle cause di più antica iscrizione, in misura uguale per ciascun ruolo, anche da scorporare da tutti gli altri ruoli, soprattutto laddove venga in rilievo l'esigenza di coinvolgere i GOT in progetti di smaltimento dell'arretrato, con ruoli eventualmente implementati anche con cause di nuova iscrizione e sempre nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi tabellari previsti. Altro criterio può essere quello del carattere seriale di certe controversie, ricorrente in alcune tipologie di contenzioso in certe zone del paese, o del ridotto valore economico delle stesse. Per il settore penale può, ad esempio, farsi ricorso al criterio dell'individuazione di materie specifiche nell'ambito dei procedimenti a citazione diretta - edilizia ed urbanistica; alimenti; ecc.);

- la formazione dei ruoli aggiuntivi deve comunque essere calibrata, sia dal punto di vista qualitativo sia sotto il profilo quantitativo, sulla consistenza iniziale dei ruoli principali, allo scopo di realizzare

finalità di maggiore efficienza nella gestione dell'ufficio e di garantire l'equilibrio tra i ruoli;

- nel progetto tabellare deve anche essere fissata una compiuta calendarizzazione delle udienze nelle quali saranno chiamati i processi affidati ai GOT, secondo le disponibilità logistiche e di risorse amministrative dell'ufficio.

Veniamo ora alla nuova circolare sulle tabelle per il triennio 2017-2019 che ha introdotto ulteriori importanti innovazioni sull'impiego della magistratura onoraria, affinando modelli organizzativi già sperimentati, così rendendoli più duttili e funzionali a una più efficace risposta giurisdizionale.

Ovviamente restano fermi i limiti posti dall' art. 43 bis dell'ordinamento giudiziario, che preclude l'assegnazione ai giudici onorari:

- nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché la trattazione dei giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

- nella materia penale la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 c.p.p. o di procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare e di componente del Tribunale del riesame distrettuale ovvero di procedimenti di appello

del giudice di pace, come previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nei limiti predetti vengono confermati i moduli organizzativi già sperimentati con le precedente circolare sulle tabelle e conseguentemente, anche la nuova circolare prevede:

- **l'affiancamento** (ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti. Al giudice togato è, in questo caso, affidato un ruolo aggiuntivo. Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione di cui all'articolo 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari. Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 *bis* e 423, primo comma, c.p.c.) art. 186 della circolare.

- **l'assegnazione di un ruolo** (in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio o in tutti i casi in cui per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati può essere assegnato un ruolo ai giudici onorari di tribunale. In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato esercita le funzioni di coordinatore e referente dei

giudici onorari in servizio presso il tribunale per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua) art. 187;

- la supplenza (fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi - ma non più di uno per collegio - ed anche nel caso di impedimento secondo l'accezione ampia elaborata dal Consiglio) art. 189.

Tuttavia, in sede di redazione della nuova circolare si è ritenuto necessario prendere atto dei principi e criteri direttivi fissati dal Legislatore con la recente Legge n. 57/2016 per l'esercizio della delega da parte del governo in tema di disciplina delle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica.

Segnatamente, l'art. 2, comma 5, punto 3, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari, il Governo si attenga, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: "b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale

di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate..omissis..; c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Tali disposizioni, come chiarito nella relazione introduttiva della nuova circolare, certamente rivelano un evidente favor del Legislatore verso l'implementazione dell'utilizzo dei giudici onorari, consentendone, salve alcune eccezioni, non solo l'applicazione per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, ma anche l'impiego quali componenti di collegi giudicanti civili e penali.

In continuità con tale linea di tendenza il CSM ha ritenuto allora ragionevole valorizzare ulteriormente anche il modello organizzativo del ruolo autonomo, estendendone la possibilità di impiego e consentendo, quindi, il ricorso a tale modello - fermi tutti i limiti per materia previsti dalla normativa primaria e secondaria - non solo in ipotesi caratterizzate da “significative vacanze nell’organico”, **ma anche “in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici ordinari”** (art. 187).

In tali casi, ovviamente, il dirigente dovrà specificamente indicare le ragioni che rendono imprescindibile l’assegnazione del ruolo autonomo al GOT.

Inoltre, viene ora disciplinata in apposita sezione l’impiego dei Giudici Ausiliari presso le Corti d’appello la cui figura, come noto, è stata istituita “al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

Le proposte tabellari delle Corti d’appello dovranno ora contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione e alle funzioni dei giudici ausiliari di Corte d’appello (art. 192).

Sono precisati i limiti all'utilizzo dei giudici ausiliari (art. 193):

- 1) procedimenti di competenza delle sezioni specializzate per legge (sezione agraria, impresa e minorenni);
- 2) procedimenti in materia di appalti pubblici, di esecuzione immobiliare e fallimentare;
- 3) procedimenti in materia di impugnazione di lodo arbitrale;
- 4) procedimenti trattati dalla Corte d'appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
- 5) procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50 *bis* c.p.c.

Vengono altresì precisati i criteri per la loro assegnazione alle sezioni (art. 194).

In particolare, per quel che concerne l'assegnazione alle sezioni, è introdotta la regola secondo cui i giudici ausiliari, devono essere assegnati nell'ordine, secondo i seguenti criteri: - alle sezioni che presentano il numero maggiore di procedimenti che abbiano superato, o vi sia rischio che possano superare i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89; - alle sezioni con un numero maggiore procedimenti da definire o che presentino specifiche esigenze organizzative insorte anche a seguito di straordinari incrementi delle sopravvenienze o scoperture di organico; - in proporzione al numero di giudici togati in servizio effettivo presso ciascuna sezione.

Si stabilisce, infine, che nella proposta di tabella devono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici ausiliari di Corte d'appello incardinati in ciascuna sezione nonché per la designazione dei giudici ausiliari alla trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

È bello vedere magistrati ordinari “muoversi” per la risoluzione dei problemi sollevati in questi giorni Auspicabile è una maggiore attenzione del CSM.